



# **L'ACCESSO A BENI E SERVIZI: SPUNTI DA UN CASO PRATICO**

*Alexander SCHUSTER*

Università di Trento e Verona

[alexander.schuster@univr.it](mailto:alexander.schuster@univr.it)



# I diritti CEDU davanti al giudice italiano

***Il bene è tangibile, sia esso un oggetto o una merce***

***I servizi sono immateriali e sono definiti come un'attività fornita da un prestatore di servizi, normalmente in cambio di un corrispettivo***

***L'alloggio, abitazione, immobile, stanza in uno studentato:***

***→ Campo di applicazione***

***→ Problemi definitivi***



# Non-discriminazione e fattori

Troviamo il riferimento a beni e servizi in:

discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi (servizi pubblici, lavoro, beni e servizi, imprenditoria, «atti xenofobi, razzisti o discriminatori»)

articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (lavoro, prestazioni sociali, beni e servizi)

articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215

religione, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale e nazionalità (lavoro, alloggio, vantaggi sociali e fiscali)

articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (pst legge n. 238/2021)

disabilità: pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali (lavoro escluso)

articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67

sexso (beni e servizi)

articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198



# La nozione di alloggio

***La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica***

Articolo 3 – Campo di applicazione

h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, *incluso l'alloggio*.

[ma vedi versione francese:

*l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement.*]

Analogamente la versione inglese e le altre



# La nozione di alloggio

***La direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura***

Considerando 16

Le differenze di trattamento possono essere accettate solo se giustificate da una finalità legittima. Una finalità legittima può essere, ad esempio, la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale (in casi quali la creazione di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso), motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una persona che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione) ...

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito.



# Il Codice pari opportunità

**Decreto legislativo 11/04/2006, n. 198**

**Art. 55-ter. Divieto di discriminazione**

- 1. È vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.*
- 2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate.*

\* \* \* \*

**Direttiva 2006/54, Considerando 3:**

La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.



# Le fonti primarie

## ***Carta dei diritti fondamentali dell'UE***

### ***Art. 34.3***

Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta *il diritto all'assistenza sociale* e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

→ In francese: *le droit à une aide au logement*



# La normativa italiana

***La legge 23 dicembre 2021, n. 238 - Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365.***

Novella l'articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'[articolo 4](#), con specifico riferimento alle seguenti aree:

d-bis) accesso all'alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;



# Al di là della procedura di infrazione

## ***La procedura ARES (2019) 1602365***

Riguardava la violazione della Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori

*La direttiva 2014/54/UE attiene ai meccanismi di tutela dei diritti già garantiti ai lavoratori da altre fonti (articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011).*

La legge n. 238/2021 ha però colto l'occasione per estendere il campo di applicazione della disciplina non-discriminatoria introduce **nuovi ambiti di tutela non-discriminatoria** e, segnatamente, collegandola non solo a nazionalità, bensì a **tutti i fattori del d.lgs. 216/2003** (quindi anche religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale)



# Il caso di Trento

- *Offerta di un'agenzia immobiliare per una stanza in una nuova residenza universitaria per studenti e ricercatori*
- *Adesione a metà agosto con firma di un «contratto preliminare», versamento caparra e provvigione*
- *Invio alla società immobiliare dei documenti, inclusa la carta di identità e la visura della start-up, dopo aver ottenuto indicazioni in tal senso dall'agenzia che aveva sentito al proprietà*
- *Nelle more chiede se serve inviare la nuova carta d'identità (da effigi maschili a più femminili) e provvede*
- *Società fissa appuntamento per consegna stanza al 1° ottobre e manda modello di contratto (senza i dati personali, che non parla di uso per motivi di studio)*



# Il caso di Trento

- *Il fac-totum della società immobiliare a pochissimi giorni dalla consegna già definita della stanza, chiama l'agente. Rileva le somiglianze sulla carta d'identità, esprime dubbi sull'uso della stanza. Dice che è possibile la locazione solo a studenti universitari iscritti e chiede di vedere l'aspirante persona insieme all'agente immobiliare. Di ciò l'agente dà comunicazione alla persona, esprimendo solidarietà.*
- *Lì viene evocato che serve l'iscrizione universitaria e che avrebbero tenuto ferma la stanza in attesa. Si ipotizza l'iscrizione a corsi liberi, ma la stessa agente afferma che allora si inventerebbero altro.*
- *A quel punto si procede con la diffida di un avvocato alla società immobile, che propone in alternativa un bel monocale in centro a prezzo stracciato. Segue l'avvio della causa civile per discriminazione.*



# Il caso di Trento

- *Il Tribunale di Trento condanna (ordinanza 31/7-1/8/2018) per discriminazione e dispone la trasmissione degli atti alla procura affinché valuti la falsa testimonianza del fac-totum della società immobiliare e dell'agente immobiliare. Questa, invero, era stata riconvocata dal giudice perché aveva dato una versione palesemente incompatibile con audio e messaggi Whatsapp. Nella seconda occasione era scoppiata in lacrime, ma non aveva ritrattato.*
- *Emerge che la società immobiliare non aveva indagato lo status di universitario o comunque non aveva chiesto certificazioni se non a causa pendente. Una era una liceale, di alcuni non si sa se studenti o meno.*
- *Nelle more del primo grado, denuncia per falsa testimonianza.*
- *Nel procedimento penale, che si conclude prima dell'esito dell'appello, il GIP (rito abbreviato condizionato) accerta la falsa testimonianza, ma poiché ha agito su minaccia di licenziamento, restituisce gli atti alla procura per agire verso il responsabile. Tutto sarà poi archiviato. Nessun procedimento contro il fac-totum.*



# Il caso di Trento

- *Il tribunale condanna per discriminazione e dispone la trasmissione degli atti alla procura affinché valuti la falsa testimonianza del fac-totum della società immobiliare e dell'agente immobiliare. Questa, invero, era stata riconvocata dal giudice perché aveva dato una versione palesemente incompatibile con audio e messaggi Whatsapp. Nella seconda occasione era scoppiata in lacrime, ma non aveva ritrattato.*
- *Nelle more del primo grado, denuncia per falsa testimonianza.*
- *Nel procedimento penale, che si conclude prima dell'esito dell'appello, il GIP (rito abbreviato condizionato) accerta la falsa testimonianza, ma poiché ha agito su minaccia di licenziamento, restituisce gli atti alla procura per agire verso il responsabile. Tutto sarà poi archiviato. Nessun procedimento contro il fac-totum.*



# Il caso di Trento

- *La Corte di appello di Trento (sentenza n. 250/2019) riforma con condanna alle spese del doppio grado.*
- *Preso atto che la stanza sarebbe stata data se si iscriveva all'università non vi era discriminazione. Tutto il pregresso non assume rilievo agli occhi della Corte, che non indaga il preliminare (ma la società oppose che non aveva dato alcuna procura e quindi non era vincolata...), le condizioni precontrattuali o l'artata richiesta rigida di iscrizione universitaria quale requisito essenziale per contrattare.*
- *In Cassazione (ordinanza del 7 marzo 2022, n. 7415) non viene disposto alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e il ricorso rigettato. La linea argomentativa è la stessa della Corte di appello. Segue condanna alle spese anche per il grado di legittimità.*
- *La Corte EDU dichiara il ricorso inammissibile.*



# L'ordinanza della Cassazione

*«La Corte d'appello ha escluso, anzitutto, che dalle risultanze processuali emergesse che l'immobile non era stato dato in locazione alla B., in quanto persona «transgender», risultando, anzi, che il complesso immobiliare, ove si trovava l'alloggio, era una residenza universitaria destinata a studenti e che la necessità della condizione soggettiva di studente per il conduttore era stata pubblicizzata e compariva nella proposta-preliminare sottoscritta dalla B. (a prescindere dalle incomprensioni originatesi nel rapporto con l'agenzia immobiliare incaricata); inoltre, la Corte d'appello ha rilevato che comunque era stato offerto alla B. sia di tenere bloccato l'appartamento per il tempo necessario alla sua iscrizione universitaria per l'anno sia di metterle a disposizione un altro alloggio, più grande come superficie, ubicato nel centro della città e alle stesse condizioni economiche pattuite per la stanza nella Residenza di Via Vannetti.*

*La Corte d'appello ha quindi motivatamente ritenuto che non vi fosse stato un trattamento meno favorevole ed ingiustificato».*



# Grazie per l'attenzione

[alexander.schuster@univr.it](mailto:alexander.schuster@univr.it)

[avv@schuster.pro](mailto:avv@schuster.pro)